Valutazione conclusiva

Il Collegio dei Docenti nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, i R.D. 625/25 e 2049/29, il D.L.vo n°297/94 (testo unico), l'O.M. n°90/01, l'O.M. n°92/07, la legge n° 169/08, il D.P.R. n°122/09 (regolamento della valutazione), la circolare n°20/11, l'indicazione ministeriale Prot. n. 3320 del 9 novembre 2010 e l'O.M. n°13/13. Tenuto conto che la valutazione periodica e finale è di esclusiva competenza del Consiglio di Classe. Constata la necessità di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe.

Il Collegio dei Docenti, salvo modifiche o integrazioni normative che potranno intervenire successivamente, **DELIBERA** i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini finali.

PREMESSA

- La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche – D.P.R. 275/1999.
- Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla <<Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione>>, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
- A norma dell'art.6 comma 2, dell'O.M. 92/07, in sede di scrutinio finale, "Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati". Ai sensi dei R.D. 625/25 e 2049/29, i voti proposti, se non vi sia dissenso, si intendono approvati, "altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente". Inoltre, "Il voto non costituisce un atto unico, personale e discrezionale, dell'insegnante di ogni singola materia rispetto all'alunno, ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale, prevalentemente fondata, *[...]* su una valutazione complessiva della personalità dell'allievo cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali, che influiscono

sul comportamento intellettuale degli allievi" – punto 7 della C.M. n.1 del 20-09-1971.

- Lo studente, la cui frequenza alle lezioni è inferiore ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato, "non è ammesso alla classe successiva o all'esame finale del ciclo" (art.14, c.7 del D.P.R. n°122/09); il criterio della frequenza è mitigato dalla possibilità per il collegio docenti di prevedere "*motivate deroghe in casi eccezionali*".
- A prescindere dalla valutazione degli apprendimenti, lo studente non è ammesso alla classe successiva o all'esame finale del ciclo, se la votazione sul comportamento deliberata collegialmente dal Consiglio di Classe è inferiore a sei decimi. (L. 169/08, art. 2 c.3).
- La comunicazione alle famiglie della non ammissione avverrà secondo quanto previsto dalla nota MIUR 8 giugno 2009, prot. n. 6051, che precisa: "Sono, dunque, rimesse direttamente alle scuole, nella loro autonoma e responsabile determinazione, le modalità e le forme per la comunicazione alle famiglie e allo studente relativa alla preparazione raggiunta, inclusa la eventuale situazione di carenze formative, e all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato".

INDICATORI

I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale degli alunni, assumeranno come **indicatori** generali, ai fini della valutazione conclusiva, le seguenti voci:

- Apprendimento, in termini di conoscenze e competenze acquisite nelle singole discipline e verificate mediante un congruo numero di prove;
- Interesse e partecipazione all'attività didattica;
- Evoluzione del rendimento scolastico (anche considerando la ricaduta delle diverse attività di recupero);
- Possibilità di ulteriore recupero ai fini della proficua frequenza della classe successiva.

CRITERI

Per lo svolgimento degli scrutini finali, i Consigli di Classe, ai fini della valutazione conclusiva, assumeranno i seguenti criteri:

1. Il profitto è ritenuto gravemente insufficiente in una disciplina se:
   - È il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
   - Risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività e/o interrogazioni di recupero;
   - Attività specifiche promosse dalla scuola (visite guidate, convegni, concorsi, …) non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente;

- Una situazione di debito formativo pregresso non saldato rende la valutazione ulteriormente negativa, in quanto costituisce pregiudizio per il pieno apprendimento dei programmi della classe in corso, e nel caso della classe terminale, per affrontare con competenza gli esami conclusivi.

2. Il profitto è ritenuto non gravemente insufficiente in una disciplina se:
   - Deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi;
   - L'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate (corsi IDEI, lezioni di approfondimento,…) con assiduità di presenza e studio e/o avendo partecipato con interesse a progetti disciplinari qualificanti;
   - Il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, sia con l'eventuale frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni del corrente a.s. e prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo e sia con un attento studio individuale.

Fermo restando che rimane di grande importanza che, nel corso dell'a.s., lo studente e la famiglia siano stati tenuti al corrente della situazione e che tutti i dati concorrenti siano pienamente documentabili.

A. **Non è ammesso** lo studente che presenta orientativamente **quattro o più discipline insufficienti** e comunque tali da non consentire, a giudizio del Consiglio di Classe, per la gravità e l'estensione delle carenze, il raggiungimento, attraverso il recupero nei mesi estivi ed **entro il termine dell'anno scolastico**, degli obiettivi minimi, formativi e di contenuto delle discipline interessate.

B. **È sospeso dal giudizio** lo studente che presenta discipline insufficienti, orientativamente **non più di tre**, e comunque tali da **permettere allo stesso**, a giudizio del Consiglio di Classe, di raggiungere, **entro il termine dell'anno scolastico**, gli obiettivi minimi, formativi e di contenuto delle discipline interessate, attraverso un lavoro di recupero autonomo e/o la frequenza di appositi corsi di recupero estivi.
   Per gli alunni delle **classi I**, il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle capacità ed al conseguente recupero delle difficoltà evidenziate **nell'arco del biennio**.

C. Alla fine della **classe V** il C.d.C. può decidere la Non Ammissione agli Esami di Stato, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DOPO LA "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO"

Si procederà all'ammissione alla classe successiva per **gli studenti** per i quali il Consiglio di Classe, a giugno, ha deliberato **la sospensione del giudizio**, sulla base di una valutazione complessiva positiva che terrà conto:

- degli esiti delle verifiche effettuate;
- dell'impegno profuso nelle attività di recupero e nella partecipazione alle stesse;
- del progresso rispetto alla situazione di partenza.

Se gli elementi sopraelencati non verranno valutati positivamente o se la valutazione risulta parzialmente positiva, il Consiglio di Classe potrà deliberare **la non ammissione alla classe successiva**, tenendo conto anche delle difficoltà dello studente a proseguire con profitto gli studi nella classe successiva.